

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

(Denominazione)

E' costituito ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio con attività esterna denominato "IBIS - Innovative **B**io-based and **S**ustainable products and processes"

Art. 2

(Sede)

Il Consorzio ha sede legale nel comune di Novara, in Corso Cavallotti 25, presso la sede dell'AIN - Associazione Industriali di Novara.

Il Consorzio si servirà inoltre di una comune sede operativa presso la stessa sede legale.

Per tutte le attività di ricerca invece, si servirà delle strutture, apparecchiature e strumenti già esistenti nelle sedi operative dei soggetti consorziati, dove potrà essere collocato quanto si deciderà di acquisire in comune per l'attività del polo di innovazione.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere altre unità locali operative quali filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, tutte prive di autonoma organizzazione amministrativa e decisionale.

Per il trasferimento della sede legale in un comune diverso da Novara, occorrerà apposita delibera dell'Assemblea dei consorziati e con verbale redatto da Notaio; l'assemblea ordinaria potrà deliberare modifiche alla sede legale nell'ambito del comune di Novara.

Il domicilio dei consorziati, per tutto quanto concerne i loro rapporti con il Consorzio, si intenderà, ad ogni effetto di legge, quello risultante dall'atto costitutivo, dalla domanda di ammissione o quello successivamente comunicato al Consorzio per iscritto e che dovrà essere annotato sul libro dei consorziati.

Art. 3

(Durata)

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2014 e prorogata anche tacitamente di tre anni in tre anni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4

(Scopo ed oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopo del Consorzio è quello di rilanciare un processo di innovazione della chimica sul territorio piemontese che si basi su una logica di partnership e di creazione di competenze di eccellenza che permeino il territorio con la messa a disposizione di servizi ad alto valore aggiunto e di infrastrutture per l'innovazione.

Il Consorzio opererà su due tipologie di percorsi innovativi per rendere la chimica più sostenibile: lo sviluppo, a partire da materie prime agricole non-food rinnovabili, di nuove filiere di produzione per ottenere nuovi *bio-based products*; lo sviluppo di nuovi processi e/o prodotti chimici a minor impatto ambientale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi strategici, il Consorzio si impegnerà in attività quali, ad esempio:

- a) recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese, con lo scopo di indirizzare, su specifici problemi tecnologici rilevanti, le azioni regionali di sostegno alla ricerca e all'innovazione;
- b) favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi, nonché contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza tecnologica;
- c) favorire l'investimento e l'utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio e in generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione nonché asset innovativi intangibili;
- d) favorire la mobilità del capitale umano tra imprese o tra sistema della ricerca e imprese, nonché l'attrazione di risorse umane particolarmente qualificate;
- e) favorire la partecipazione delle imprese alle comunità e alle reti internazionali di ricerca scientifica e industriale più avanzate nello specifico dominio tecnologico applicativo;
- f) favorire l'accesso delle imprese, in particolare le piccole e medie, alle fonti della conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale;
- g) mettere a disposizione servizi specialistici ad alto valore aggiunto, atti a promuovere e favorire l'appropriazione del valore dell'innovazione da parte delle imprese appartenenti al Polo;

- h) favorire l'accesso delle piccole e medie imprese appartenenti al Polo alle risorse comunitarie nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione;
- i) recepire e interpretare le esigenze formative delle imprese, con l'obiettivo di migliorare le competenze tecnologiche e manageriali delle imprese associate al Polo, indirizzando su specifici fabbisogni le azioni di sostegno regionale;
- j) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità, anche attraverso l'utilizzo di soggetti e strutture specializzate nell'attività di incubazione;
- k) favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese associate al Polo, anche attraverso azioni collettive di promozione e marketing di prodotto;
- l) favorire l'attrazione di investimenti produttivi sul territorio regionale, in relazione alle specifiche tematiche di interesse dei Poli.

Il Consorzio potrà inoltre compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti, partecipare a enti, società o consorzi e svolgere altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle indicate nel precedente comma e, in generale, utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile.

Il tutto comunque esclusivamente nel rispetto dei limiti normativi vigenti e con espressa esclusione di ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali e di ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e delle attività di cui al titolo V del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

TITOLO III

Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati - Intrasferibilità delle quote

Art. 5 **(Requisiti e numero dei consorziati)**

I consorziati si distinguono in fondatori e ordinari.

I consorziati fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, sono considerati fondatori anche coloro che entrano a far parte del consorzio in base a domanda di ammissione presentata entro la data del 28 aprile 2009.

I consorziati possono essere soggetti i cui progetti siano congruenti con l'oggetto consortile e appartenenti alle seguenti tipologie di attività:

- a) Imprese che esercitano attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3), 5) dell'articolo 2195 del Codice Civile;
- b) Imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) Consorzi e società consortili con scopi riguardanti la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- d) Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Enti pubblici;
- e) eventuali soggetti di altra natura, ove i consorziati lo ritengano necessario e lo approvino con specifica delibera.

Art. 6 **(Ammissione di consorziati ordinari)**

Chi intende essere ammesso come consorziato ordinario deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante consorziato dovrà dichiarare:

- di possedere i requisiti di cui al precedente art. 5;
- di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutata la compatibilità dello scopo e dell'oggetto del richiedente con i fini e le attività promosse dal Consorzio. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa.

I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile che sarà determinata dall'Assemblea ordinaria, secondo quanto stabilito nell'art.13.

Art. 7 **(Obblighi dei consorziati)**

I consorziati sono obbligati a:

- a) versare la quota di partecipazione al fondo consortile di cui all'art.13;
- b) versare al Consorzio il contributo annuo, in denaro o in natura, a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'Assemblea ordinaria;

- c) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti l'oggetto consortile e, in ogni caso, quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- d) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio su suo mandato e per suo conto, maggiorate di una commissione fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese di gestione del Consorzio e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili al consorziato stesso;
- e) eseguire le forniture assunte dal Consorzio su suo mandato e per suo conto con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- f) collaborare alle verifiche disposte dal Consiglio Direttivo al fine di accertare l'adempimento degli obblighi assunti;
- g) osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi del Consorzio;
- h) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 8 (Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso liberamente secondo le modalità di seguito riportate.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Nulla è dovuto al consorziato che ha esercitato il recesso ai sensi del presente articolo.

Art. 9 (Trasferimento o cambiamento della titolarità dell'azienda)

In caso di trasferimento o di cambiamento della titolarità dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente, o l'erede, subentra nel contratto di consorzio; parimenti, in caso di affitto dell'azienda di un consorziato, l'affittuario subentra nel contratto di consorzio per la durata del contratto di affitto.

Tuttavia l'assemblea può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento o del cambiamento della titolarità dell'azienda per atto tra vivi, l'esclusione dal Consorzio del subentrante per comprovate motivazioni.

Art. 10 (Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile, di cui all'art. 7 lett. a), o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota nell'ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo o al versamento del contributo annuo, di cui all'art. 7 lett. b), entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo relativo;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio, né abbia ottemperato alla diffida all'uopo rivoltagli dal Consiglio Direttivo;
- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- f) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione deve essere comunicata al consorziato dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione ufficiale.

Nulla è dovuto al consorziato escluso ai sensi del presente articolo.

Art. 11 (Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile, sia per atto tra vivi che *mortis causa*, fermo il disposto del precedente art. 9.

TITOLO IV
Fondo consortile - Esercizio sociale - Divieto di distribuzione degli avanzi

Art. 12
(Capitale sociale)

Il capitale sociale è determinato in euro 2.700,00 (duemilasettecento).

Il capitale sociale può essere aumentato, oltre che con conferimenti in denaro, con imputazione a capitale di riserve disponibili e fondi speciali iscritti in bilancio, nonché mediante conferimenti in natura. In conformità di quanto previsto dall'art. 2615 ter del C.C., oltre alle quote del capitale sociale ciascun consorziato deve contribuire alle spese di funzionamento e gestione del Consorzio, mediante un contributo annuale proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 13
(Fondo consortile - Fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

La quota di partecipazione di ciascun consorziato fondatore è espressa da un contributo al fondo consortile pari a euro 150,00 (centocinquanta).

La quota di partecipazione di ciascun consorziato ordinario è proposta annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea ordinaria.

Entrano nel fondo consortile anche gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva. I fondi di riserva non sono restituibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art. 14
(Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Consorzio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15
(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO V
Organi consortili

Art. 16
(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 17
(Assemblea dei consorziati)

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, purché in Italia, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

La convocazione può essere inviata a mezzo lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato e che risultino dal libro dei consorziati.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione a mezzo fax o, in mancanza, per telegramma o e-mail.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale, che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 18 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina il Presidente e due vice Presidenti;
- b) approva il bilancio del Consorzio;
- c) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
- d) deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- e) elegge i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- f) approva i regolamenti interni di cui al successivo art. 29;
- g) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione del Consorzio e riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- h) determina l'ammontare del contributo annuo in relazione al fabbisogno previsionale del Consorzio;
- i) nomina i revisori del Consorzio e, se del caso, ne stabilisce gli emolumenti;
- l) delibera sul compimento di ogni operazione consortile per la quale sia necessaria l'assunzione di mutui o finanziamenti, oppure la concessione di linee di credito da parte di banche o intermediari finanziari oltre la somma di 10.000 Euro complessivi, rivalutati nel tempo secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 14 del presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 19 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

I verbali portanti modifiche dello Statuto devono essere redatti da un Notaio.

Art. 20 (Rappresentanza nell'Assemblea)

In caso di impedimento, il consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un terzo, con delega nominativa scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Una stessa persona non può rappresentare più di tre consorziati, cinque se il numero di consorziati è superiore a venti.

Art. 21 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero compreso fra cinque e undici membri. Sono scelti fra i consorziati, per almeno il 60% fra i soci fondatori, e con una composizione che garantisca la rappresentanza delle PMI.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- b) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- c) stabilire annualmente la quota consortile per l'ammissione di nuovi consorziati;
- d) deliberare sul compimento di ogni operazione consortile per la quale sia necessaria l'assunzione di mutui o finanziamenti, oppure la concessione di linee di credito da parte di banche o intermediari finanziari entro la somma di 10.000 Euro complessivi, rivalutati nel tempo secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo;
- e) proporre all'Assemblea i Regolamenti interni nonché le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti stessi;
- f) se del caso nominare il Direttore e assumere dipendenti del Consorzio;
- g) tenere il libro dei consorziati e provvedere al suo costante aggiornamento.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera o fax o e-mail, contenenti l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere spedita almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o da chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla cooptazione dei sostituti, i quali rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea.

Se il consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o vice Presidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva. Se tuttavia viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono d'urgenza a convocare l'Assemblea per la ricostituzione integrale del Consiglio Direttivo.

Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

L'attività dei Consiglieri è prestata a titolo gratuito.

Art. 22 (Presidente – Vice Presidenti)

Il Presidente del Consorzio e i vice Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio Direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- d) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e l'assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede, con l'assistenza dell'eventuale personale del Consorzio a ciò delegato, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito da uno dei vice Presidenti. .

In caso di dimissioni del Presidente, il vice Presidente più anziano assume la carica di Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'assemblea.

Le cariche di Presidente e vice Presidente sono a titolo gratuito.

Art. 23 (Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al vice Presidente più anziano e, in caso di impedimento di quest'ultimo, all'altro vice Presidente.

Art. 24
(Direttore del Consorzio)

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate a un Direttore con i compiti determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo di cui funge da Segretario.

Il Direttore partecipa altresì alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 25
(Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio è un organo a carattere consultivo, composto da membri scelti fra consorziati esperti, rappresentanti degli Enti promotori del Consorzio, figure accademiche che possono fornire un contributo utile al Consorzio.

Il compito del Comitato Tecnico Scientifico è dare un orientamento di natura tecnica e scientifica alle attività del Consorzio per il conseguimento dello scopo di cui all'art. 4.

Le attività del Comitato Tecnico Scientifico sono organizzate da un membro coordinatore della ricerca e sviluppo.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il verbale della riunione del Comitato è redatto e sottoscritto dal Coordinatore della ricerca e sviluppo.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono eletti dall'Assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito.

Art. 26
(Revisori)

Il Consorzio può istituire un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea ordinaria che provvederà a eleggere il Presidente e due sindaci supplenti.

I Revisori non devono necessariamente essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, anche se è preferibile che almeno uno dei Revisori sia iscritto nel registro. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta; il sindaco dissenziente ha il diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Collegio o adunanze dell'Assemblea o, ove prescritto dal presente articolo, del Consiglio Direttivo, durante un esercizio sociale decade dall'ufficio e subentra il più anziano dei Revisori supplenti. Se il Revisore decaduto ricopriva la carica di Presidente, il Collegio, così costituito, elegge il nuovo Presidente provvisorio. I nuovi Revisori durano in carica fino alla prima Assemblea dei consorziati, la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi Revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

I Revisori assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del bilancio. Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'ordine del giorno.

TITOLO VI
Enti promotori

Art. 27
(Enti promotori)

Gli Enti promotori sono quelli che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo scopo e vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in apposito albo degli "Enti promotori" tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti. Gli Enti promotori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio, né hanno diritto di votare in Assemblea.

I rapporti del Consorzio con i singoli Enti promotori sono regolati da specifici accordi, intese, convenzioni, contratti.

Alcuni rappresentanti dei singoli Enti promotori possono essere chiamati dal Consorzio a far parte del Comitato Tecnico Scientifico

TITOLO VII
Scioglimento del Consorzio - Regolamento
Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile

Art. 28
(Liquidazione - Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 29
(Regolamenti interni)

L'Assemblea ordinaria approva e/o modifica il Regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Un apposito Regolamento disciplinerà, in attuazione della normativa di riferimento, ogni questione inerente la titolarità della proprietà intellettuale di conoscenze e/o invenzioni generate nell'ambito dell'attività del Consorzio. L'Assemblea ordinaria approva e/o modifica anche questo Regolamento interno. Tale Regolamento sarà coerente con le norme emanate in ambito UE.

Art. 30
(Risoluzione delle controversie)

Per le controversie relative al tema della proprietà intellettuale, si farà riferimento a quanto stabilito dal Regolamento interno di cui all'art. 29.

Per qualsiasi altra controversia che non possa trovare bonaria conciliazione, è competente in via esclusiva il Foro di Novara.

Art. 31
(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi.

All'originale sottoscritto:

EMANUEL CESARE

GIANCARLA DONDI

ALBERTO SILVESTRI

BALDI GIANCARLO

FABRIZIO LEONI

GUIDO FRAGIACOMO

FULVIO UGGERI

MORO ANTONIO

CAMILLA CAVALLOTTI

CLAUDIO PAGELLA

TAGLIANO FABRIZIO

GALLI VALERIA

LUCIO FILIPPINI

GIORDANO DARIO

CAMILO FRANCESCO GIANINAZZI

ANGELO GARIBALDI

BASTIOLI CATIA